

Articolo 11 - Legge di stabilità

OdG - Amati, Pagliari, Valentini

Considerato che:

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78.

Rilevato che:

Le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo

Impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre misure concrete, come ad esempio la necessità di prevedere interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la trasposizione corretta, completa ed effettiva dell'articolo 5 della direttiva 2000/78.